

## **LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1957, N. 12**

### **Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione<sup>1</sup>**

#### **Art. 1**

A decorrere dal 1° gennaio 1957 e sino a quando non si provvederà con legge all'inquadramento del personale in ruoli organici, agli impiegati non di ruolo, assunti dalla Regione col trattamento economico previsto per le qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, viene attribuito il trattamento economico stabilito per le qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, al compimento dell'anzianità di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, rispettivamente di due anni per le carriere direttive, di quattro anni per le carriere di concetto, di due anni per le carriere esecutive e di un anno per le carriere ausiliarie.

Agli effetti del presente articolo, il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà.

#### **Art. 2**

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove

---

<sup>1</sup> In B.U. 25 giugno 1957, n. 26.

---

---

occorra, ad integrare lo stanziamento del predetto capitolo, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

